



Prot. n. 034

Napoli, 15 marzo 2023

Al Presidente della Giunta  
regionale della Campania  
- Sede -

### **Interrogazione a risposta immediata**

**Oggetto: Gestione commissariale consorzi di bonifica – Sentenza Tar Campania N. 00852/2023.**

La sottoscritta consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 129 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale si richiede risposta immediata nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

**Premesso che:**

- a) con Delibera n. 585 del 14.12.2021 la Giunta Regionale della Campania stabiliva il rinnovo della Gestione Commissariale del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, oltre che del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;
- b) con il medesimo provvedimento venivano ampliati i poteri commissariali ben oltre il perimetro previsto dall'articolo 32 della L.R. n. 4/03 laddove si stabilisce che il Commissario, la cui durata in carica è di massimo 360 giorni deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei consorziati per l'elezione dei rispettivi Consigli dei delegati al fine del ripristino dell'ordinaria gestione amministrativa, nonché di assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consortili, l'amministrazione ordinaria degli enti;
- c) gli stessi ulteriori poteri attribuiti ai Commissari, sconfinando nelle attribuzioni esclusive degli organismi consortili ordinari, si spingevano fino alla predisposizione di un nuovo piano di classifica (strumento per la determinazione dell'entità del contributo degli immobili beneficiari di attività di bonifica), oltre ad interventi di qualunque genere finalizzati a preservare la pubblica incolumità e le proprietà pubbliche o private nei territori consortili, nonché quant'altro comunque necessario per la correttezza e l'economicità della gestione dei consorzi stessi;
- d) avverso tale deliberazione alcuni proprietari di immobili siti nel perimetro consortile del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ricorrevano al Tar Campania chiedendone l'annullamento;



- e) tra i motivi addotti dai ricorrenti, rientrava in particolare la circostanza dell'attribuzione ai commissari straordinari di poteri ulteriori rispetto a quelli di ordinaria amministrazione previsti dall'art. 32, comma 3, della L.R. n. 4/03;
- f) tuttavia, malgrado la pendenza del ricorso, il Presidente della Giunta regionale ha comunque provveduto, con propri decreti, alla nomina del Commissario straordinario del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (DPGR n. 35/2022) e alla proroga di un anno di quello del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla (DPGR N. 42/2022) confermando per entrambi l'attribuzione degli ulteriori contestati poteri straordinari;

**atteso che:**

- a) il Tar Campania, con sentenza n. 00852/2023 pubblicata il 7 febbraio scorso, ha pienamente accolto i rilievi dei ricorrenti ritenendo dunque illegittima l'attribuzione al Commissario straordinario di compiti ulteriori ed eccedenti quelli previsti dall'articolo 32 della Legge 4/2003 nonché l'attribuzione al Presidente della Regione del potere di nomina di ulteriori commissari alla decorrenza dei termini di permanenza in carica dei precedenti;
- b) di converso, il Tar Campania ha respinto le tesi della Giunta Regionale circa la necessità di dover ampliare le attribuzioni dei Commissari per poter pervenire correttamente all'indizione delle elezioni degli ordinari organismi consortili;
- c) peraltro, alla stregua del dettato dell'art. 32 della Legge regionale 4/2003, appaiono oltremodo eccedenti la medesima norma alcune diverse determinazioni commissariali in ordine, ad esempio, ad assunzioni a tempo determinato ed indeterminato (stabilizzazioni), nonché l'attribuzione di incarichi professionali di dubbia necessità, nonché ancora l'assunzione di atti non pertinenti comunque a valere sul bilancio dell'ente consortile;

**considerato che:**

- a) inoltre, la circostanza che il pronunciamento del Tar Campania comporta l'annullabilità degli atti commissariali assunti in violazione delle norme richiamate;
- b) gli atti commissariali onerosi, assunti in violazione delle norme sanzionate dai magistrati amministrativi, potrebbero aver determinato e determinare, proprio per l'illegittimità conseguente la pronuncia del Tar Campania, un danno erariale a carico dei consorziati-contribuenti;
- c) l'annunciata volontà della Giunta campana di voler attribuire, questa volta, con legge regionale i pieni poteri ai commissari straordinari dei Consorzi di Bonifica in Campania costituirebbe, con la relativa traslazione di specifiche funzioni esclusivamente e naturalmente previste per gli organismi consortili elettivi, una palese violazione dei principi costituzionali e, di fatto una sospensione della democrazia agli stessi.

**Tutto ciò premesso, atteso e considerato**



---

**interroga la Giunta regionale al fine di sapere**

alla luce dell'imminente scadenza dei due mandati commissariali, quali iniziative si intendono mettere in campo per sanare l'illegittimità emergente di cui alla sentenza e se non si ritenga opportuna una valutazione di merito delle attività commissariali in ordine ad eventuali danni emergenti in ragione delle violazioni arrecate al dettato dell'art.32 della Legge Regionale n. 4 del 2003.

Maria Muscarà  
